



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 14/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 124

data: 01/06/2010

OGGETTO: Art. 11 comma 3 L.R. n.17/2006. Concessione relitti antistanti e retrostanti aree già in concessione demaniale. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladieci addì uno del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	No
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Vicesegretario comunale, Dr. Salvatore Gabrieli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: _____
Data: _____
Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: _____
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;">X</div>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Art. 11 comma 3 L.R. n. 17/2006. Concessione relitti antistanti e retrostanti aree già in concessione demaniale. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, a seguito della normale dinamica dei litorali marini interessati da ciclici fenomeni erosivi, alcune spiagge della costa del territorio di Melendugno presentano delle modificazioni della linea di costa;
- che, come acclarato dalla recente circolare della Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente / Ufficio Demanio Marittimo del 13.05.2010 i suddetti casi sono riconducibili a situazioni di arretramento o incremento della linea di costa da accettarsi come fenomeni naturali e con carattere di reversibilità;
- che in determinate zone del litorale detti ampliamenti di fasce sabbiose sono state determinate o quanto meno hanno beneficiato di infrastrutturazioni che hanno modificato la dinamica delle correnti e con buona probabilità determineranno un costante incremento della fascia antistante la battigia data in concessione;

PRESO ATTO:

- che in alcuni casi si sono registrati dei considerevoli incrementi della fascia sabbiosa antistante la battigia data in concessione ad operatori turistici;
- che in alcuni casi i concessionari degli arenili prospicienti dette zone hanno manifestato la volontà di acquisire tali aree, considerando le stesse quali “relitti” che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, devono obbligatoriamente essere acquisite nella concessione, pena la revoca della stessa;
- che in effetti il comma suddetto così recita: *“In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione”*;

CONSIDERATO:

- che la finalità di detto comma sembra ricondursi alla volontà del legislatore di assegnare d’imperio aree marginali e adiacenti l’area data in concessione che, per la propria naturale conformazione ed ubicazione, non possono essere oggetto di altre assegnazioni o utilizzo;
- che nello specifico la ratio sembra quindi quella di obbligare i titolari di concessioni a mantenere aree che per vocazione difficilmente possono essere oggetto di distinte concessioni, al fine di garantire un uguale decoro e quindi analoga pubblica fruizione;
- che lo stesso concetto di “relitto”, se rapportato ad esempio a quello analogo di relitto stradale, attiene a superfici di scarsa entità, quasi pertinentziali alle spiagge date in concessioni;
- che pertanto diventa difficile pensare a “relitti” per aree di rilevante consistenza che in alcuni casi giungono di fatto a raddoppiare l’area in concessione laddove si dovesse immaginare una automatica applicazione dell’art. 11 comma 3 suddetto;
- che se così fosse, si verificherebbe un abnorme incremento delle aree date in concessione, derogando tra l’altro alla volontà legislativa della regione Puglia che intende, all’art. 16 della L.R. n.17/2006, riservare una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo all’uso pubblico ed alla libera balneazione;
- che al limite si potrebbe, laddove la conformazione della linea di costa abbia subito dei considerevoli mutamenti, approntare una rideterminazione dell’area oggetto di concessione, nel senso di ridisegnare la perimetrazione mantenendo immutata l’originaria ampiezza della superficie;
- che una tale ipotesi potrebbe contemperare l’interesse pubblico al mantenimento dell’area ad uso pubblico e l’interesse dei concessionari a evitare nocimento dalla presenza di porzioni di ampio territorio antistante la propria concessione occupate da terzi;

RITENUTO di poter dare le suddette direttive al Responsabile del Settore per la definizione di eventuali istanze dei concessionari di arenili;
Con voto unanime favorevole,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante della presente deliberazione;
DI DARE direttive al responsabile del servizio Assetto del Territorio di gestire i procedimenti come meglio descritti in narrativa sulla base di quanto espresso nella narrativa medesima.